

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL TURISMO, DELLA RISTORAZIONE E DEGLI EVENTI - EQF TURISMO

INDICE

- Art. 1) Natura e scopo dell'Associazione**
- Art.2) Finalità**
- Art.3) Rilascio dell'attestazione di qualità**
- Art.4) Attestazione di qualità**
- Art. 5) Figure professionali e Livelli di qualificazione**
- Art.6) Registro Professionale EQF Turismo**
- Art. 7) Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco Professionale EQF Turismo**
- Art. 8) Mantenimento e cancellazione dal Registro Professionale EQF Turismo**
- Art. 9) Procedura di qualificazione**
- Art. 10) Rinnovo della qualificazione**
- Art. 11) Contributi**
- Art. 12) Comitato Scientifico**
- Art. 13) Formazione obbligatoria**
- Art. 14) Ricorso**
- Art. 15) Logo**
- Art. 16) Utilizzo del logo**
- Art. 17) Norme transitorie**

Art. 1 - Natura e scopo dell'Associazione.

L'Associazione Professionale Nazionale EQF Turismo è un'Associazione Professionale senza scopo di lucro, costituita ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013, con il fine di valorizzare le competenze degli Associati e fornire processi di formazione specialistica e continua, mirata all'accrescimento degli standard professionali degli iscritti. L'Associazione Professionale Nazionale EQF Turismo associa coloro che esercitano, in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, attività professionale nel settore turistico, della ristorazione e della organizzazione degli eventi.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione all'Associazione Nazionale EQF Turismo in qualità di Socio ordinario ai sensi di quanto stabilito nello Statuto ed il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai propri associati, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della L.4/2013, che svolgono attività professionali nel settore del turismo, della ristorazione e degli eventi.

L'attestato ex lege 4/ 2013 è un documento che attesta la qualità dei servizi prestati dagli associati di "EQF Turismo".

Art. 3 - Rilascio dell'attestazione di qualità

L'Associazione prevede per i soci la possibilità di chiedere l'attestazione di qualità ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013. L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto

all'associazione ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione, previo il rispetto dei criteri per il rilascio dell'attestazione stessa ed il superamento delle verifiche intermedie.

I soci che hanno l'attestazione che risultano in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, potranno indicare nei documenti non soltanto di essere iscritti all'EQF Turismo, ma di essere anche in possesso dell'attestato rilasciato.

Art. 4 - Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati

La richiesta di attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati è una scelta volontaria fatta dal socio che intende impegnarsi nel dare evidenza ad un riconoscimento in più della professionalità della propria attività.

Attualmente le professioni del turismo, della ristorazione e degli eventi non sono tutte regolamentate ovvero sono prive di un ordine professionale, però in base alla Legge n. 4 del 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) i singoli professionisti del settore hanno la possibilità di ricevere da un'associazione professionale di categoria l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati secondo quanto disposto all'art. 7. Nel caso specifico EQF Turismo, associazione professionale di categoria, si è costituita con lo scopo di disporre di appositi organismi che accertino i requisiti e le competenze di ingresso e in itinere dei professionisti.

L'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dichiara il possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale. Tale attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

L'attestazione ha validità biennale a condizione che il socio sia in tale periodo regolarmente iscritto. Il mancato versamento della quota annuale di iscrizione determina la non pubblicazione dell'Attestazione nel Registro professionale e il richiedente perde il diritto di usufruire della stessa nella comunicazione verso terzi

I professionisti che hanno ottenuto tale attestazione vengono inseriti nel **Registro Professionale EQF Turismo** e sono tenuti ad apporre il relativo n° di registrazione su biglietti da visita, cv, carta intestata ed altri documenti. Per mantenere il livello di attestazione il socio deve effettuare ogni due anni la verifica dei requisiti posseduti.

Art. 5 – Figure professionali e Livelli di qualificazione

L'Associazione ha mappato un repertorio di figure professionali operanti nel settore turistico, della ristorazione e della organizzazione degli eventi riconoscendo ad ognuna diversi livelli di qualificazione riconducibili all'European Qualification Framework (EQF) in maniera da rilevare gli standard professionali secondo criteri determinati a livello europeo.

Le attuali figure professionali presenti nel repertorio sono:

F&B Manager, Front Office Manager, Destination Manager, Housekeeping Manager, Event Manager

Art.6 - Registro Professionale EQF Turismo

Il Registro Professionale EQF Turismo raccoglie i professionisti del turismo, della ristorazione e degli eventi che hanno ottenuto dall'Associazione l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati; è strutturato a livello nazionale ed ha il fine di promuovere e sostenere gli iscritti e garantire la loro qualità professionale di fronte agli utenti. Ne fanno parte gli Associati provenienti da tutto il territorio nazionale.

Per l'iscrizione all'elenco è previsto un iter di verifica in ingresso dei requisiti.

L'iscrizione alla Associazione comporta il versamento della quota associativa annuale. Qualora la quota non sia versata entro i termini stabiliti, si ritiene decaduta l'iscrizione. Ogni socio è tenuto ad apporre alla propria descrizione fiscale la dicitura: **"AI SENSI DELLA LEGGE 14/01/2013 N. 4"**, su carta intestata, biglietti da visita, brochure e su quant'altro lo promuova e lo rappresenti in qualità di professionista del settore.

Art. 7 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro Professionale EQF Turismo

Possano iscriversi al Registro Professionale EQF Turismo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana
- b) maggiore età
- c) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) pagamento della quota associativa annuale;
- e) pagamento del contributo per la procedura di qualificazione;
- f) superamento della procedura di qualificazione come da presente regolamento.

Art. 8 - Mantenimento e cancellazione dal Registro Professionale EQF Turismo

La cancellazione dal Registro Professionale avviene con la perdita della qualità di socio.

Il Socio perde tale qualità:

- per dimissioni,
- per quanto e come previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico,
- per dissonanza con i principi associativi,
- per mancato versamento della quota annuale, entro i tempi stabiliti dallo Statuto.

Il socio professionista, iscritto nel Registro, è tenuto all'aggiornamento ed alla formazione permanente, la mancata formazione determina sanzioni che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed il venir meno dei requisiti richiesti per la validità dell'attestazione ai sensi della L. 4/2013. Nel caso pervengano all'Associazione segnalazioni di comportamenti scorretti da parte di un socio nei confronti della stessa associazione e verso terzi, in particolare i clienti, si valuterà il caso e si dispone l'avvio di un procedimento disciplinare o l'archiviazione, secondo gli esiti dell'istruttoria seguita. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato il socio ed eventuali testimoni, dopo aver esaminato la documentazione ed accertato il tipo di infrazione, dispone la sanzione disciplinare che può consistere in un richiamo scritto, un ammonimento, una sospensione o un'espulsione. La procedura adottata per stabilire la gradualità delle pene rispetto alle infrazioni considera le seguenti cause: indisciplina o violazione delle norme statutarie, indisciplina o violazione delle norme del codice deontologico, comportamento in contrasto con le finalità associative o dannoso per l'immagine dell'associazione stessa. Il socio sottoposto a procedura disciplinare potrà presentare un intervento difensivo producendo al Collegio dei Probiviri una relazione scritta relativa agli eventi che lo riguardano.

Art. 9 - Procedura di qualificazione

Le richieste di Attestazione vanno presentate al Comitato Scientifico su apposito modulo presente sul sito web dell'Associazione mediante invio telematico, corredate dal cv e dalla documentazione dei requisiti scegliendo una o più fra le diverse figure professionali presenti nel repertorio dell'Associazione e sottoscrivendo espressamente l'accettazione delle clausole dello Statuto, nonché del Codice deontologico. La documentazione oggetto di valutazione sarà inviata in formato *word o *pdf. Solo nei casi di documentazione non convertibile in tale formato, potrà essere ammesso l'invio della stessa in formato cartaceo.

La segreteria dell'Associazione trasmette le richieste al Comitato Scientifico per la valutazione dei requisiti.

Il Comitato Scientifico verifica, in base alla documentazione fornita ed eventualmente integrata su sua richiesta, il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla figura professionale ed accoglie o rigetta motivatamente la domanda, comunicando tempestivamente l'esito al richiedente. Agli effetti dell'iscrizione si considerano rispettivamente quali titoli di studio quelli indicati nella tabella di riferimento allegata al presente regolamento. Sono requisiti professionali per l'iscrizione nel Registro il comprovato svolgimento professionale di attività per le quali si richiede la qualificazione e il possesso di un complesso di conoscenze, abilità e competenze culturali, tecniche e professionali nonché di una esperienza adeguata, conseguita nell'esercizio della professione.

La valutazione terrà conto della specializzazione effettiva del lavoro del professionista e della documentazione prodotta. Ai fini del rilascio dell'attestazione il Comitato Scientifico effettua le valutazioni secondo standard qualitativi i cui parametri sono definiti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Le Attestazioni sono rilasciate e registrate nel Registro Professionale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e hanno validità per due anni dal rilascio.

Art. 10 - Rinnovo dell'attestazione

È fatto divieto al socio di utilizzare l'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati scaduta o qualora non sia in regola con il pagamento della quota associativa. Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa potrà richiedere il rinnovo dell'Attestazione.

L'attestazione ha validità biennale.

Al termine del biennio il socio deve effettuare un rinnovo al fine di confermare la sua iscrizione nel Registro Professionale.

La revisione viene effettuata dal Comitato Scientifico su impulso del socio che deve inviare apposito modulo contenente una autodichiarazione di quanto svolto nel periodo di iscrizione nel Registro.

Tale autodichiarazione ha lo scopo di porre in evidenza il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione del socio nel Registro.

Il socio può passare da un livello EQF ad un altro di grado superiore qualora nel frattempo abbia conseguito le esperienze professionali o i titoli di studio previsti per il livello superiore.

Anche in questo caso il socio deve inviare apposito modulo contenente una autodichiarazione relativa alle competenze maturate attinenti al livello EQF che vuole ottenere.

Art. 11 – Contributi volontari

L'associazione non ha scopo di lucro e non avendo incentivi economici esterni per poter operare e porre in essere l'oggetto sociale utilizza le quote associative ed i contributi volontari che i soci versano per la richiesta, il rilascio, le eventuali istanze di aggiornamento e di riesame delle Attestazioni. Tali contributi volontari devono essere corrisposti al momento di presentazione della relativa richiesta secondo i seguenti importi:

- procedura di qualificazione € 250,00
- revisione biennale € 100,00
- revisione biennale con passaggio a livello EQF superiore € 150,00.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Compito del Comitato Scientifico è recepire le richieste di iscrizione nel Registro Professionale, avviare l'istruttoria documentale per la valutazione delle domande pervenute e di decidere circa l'accettazione delle domande.

Il Comitato Scientifico ha anche il compito di vigilare sull'obbligo formativo dei soci, assicurandosi che questi svolgano le attività formative annuali prescritte dal presente regolamento.

È il comitato scientifico che rilascia le attestazioni al termine della procedura di qualificazione. Tale organo è composto da un massimo di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i soci che abbiano requisiti di competenza specifica, per la durata di quattro anni. In caso lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo può eleggere anche persone non socie per un massimo di due terzi. Il Comitato prevede un *Direttore Scientifico*, scelto tra uno dei tre membri. La nomina è effettuata dal Consiglio Direttivo per un periodo di quattro anni. Il Direttore Scientifico supervisiona il procedimento di qualificazione, suddivide il lavoro tra i vari membri e sigla le attestazioni finali rilasciate al socio. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se in caso di dimissioni o decesso, il numero dei membri dovesse diventare inferiore a tre, il Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione successiva provvede alla sostituzione.

Art. 13 - Formazione obbligatoria

Il socio è tenuto a frequentare ogni anno un corso di formazione inerente la propria attività della durata di almeno 16 ore. La formazione viene acquisita solo ed esclusivamente attraverso i corsi riconosciuti dal Comitato Scientifico ed inseriti sul sito web dell'Associazione. I corsi di formazione possono essere svolti in modalità tradizionale o online.

In particolare il Comitato scientifico valuta i requisiti in base alla:

- a. competenza e autorevolezza dell'ente erogatore;
- b. validità e coerenza del programma formativo;
- c. rilevanza professionale degli argomenti trattati;
- d. qualificazione dei docenti;
- e. modalità di selezione dei partecipanti;
- f. durata complessiva del corso;
- g. adeguatezza dell'organizzazione della didattica in attività frontali, studio individuale e stage finale (se previsto);
- h. presenza di tirocinio;
- i. presenza di prove/tesi finali valutative.

Art. 14 - Ricorso

Avverso il rigetto della domanda di Attestazione di qualità professionale, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato egli può presentare richiesta di chiarimenti circa le valutazioni adottate e istanza, eventualmente documentata, di riesame, a cui il Comitato Scientifico deve rispondere entro 60 giorni. Nel caso il reclamo riguardi le modalità di iscrizione o cancellazione dal Registro professionale, il Socio può presentare ricorso al Comitato Scientifico, salvo che per la sospensione o cancellazione a seguito di provvedimento disciplinare.

Art. 15 - Logo

Tutti i diritti relativi all'utilizzo del logo sono di proprietà esclusiva dell'Associazione EQF Turismo. Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del logo sono dettate esclusivamente dal presente regolamento.

Possono beneficiare dell'uso del logo i soci e le imprese, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano soci regolarmente iscritti o aziende riconosciute
- b) siano in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali
- c) abbiano ricevuto un espresso consenso per l'utilizzo del logo

Il mancato rispetto alle norme che disciplinano l'utilizzo del logo comporta l'immediata revoca dal diritto di utilizzo del logo.

L'Associazione può eseguire controlli, direttamente o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del logo, assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione o chiederne l'immediata rimozione.

Art. 16 – Utilizzo del Logo

Il Socio iscritto nel Registro Professionale ha diritto di utilizzare automaticamente il logo dell'Associazione senza precedente autorizzazione.

Un terzo, un ente o una azienda esterni ed interessati all'utilizzo del logo, provvederanno ad inoltrare all'attenzione del Consiglio Direttivo formale richiesta scritta. Accertati i requisiti e l'idoneità il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere, la raffigurazione ufficiale del logo.

Le spese per l'utilizzazione del logo sono a carico dell'Associato e di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

L'uso del logo, non deve essere contrario alle norme sul buon costume, né deve essere tale da inficiare la validità del logo stesso o portare alla sua volgarizzazione.

Il logo può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da visita, sulle brochure e/o nel sito Internet dai soci e dalle imprese riconosciute, in abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.

L'utilizzo e l'esposizione del logo deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi. Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata dall'Associazione. In nessun caso il logo può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti di terzi e, più in generale, a fini commerciali e di business.

L'utilizzo del Logo in abbinamento ad altri loghi è consentita solo su carta intestata, brochure o siti internet con la finalità esclusiva di esplicitare l'appartenenza all'Associazione evitando confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.

L'uso del logo non deve arrecare in alcun modo nocimento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'associazione. Questa deve essere tenuta indenne da qualsiasi danno o obbligo che possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo fuorviante per il pubblico.

Art. 17 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata al momento della pubblicazione sul sito web dell'Associazione. I procedimenti di Attestazione di qualità professionale avranno inizio dall'insediamento del Comitato scientifico.

Approvato dall'Assemblea in data: 08/04/2017